

Srl, quando è d'obbligo l'organo di controllo



Marco Gaspari

Dopo un susseguirsi di incertezze e confronti, anche a livello politico, ha finalmente assunto chiari connotati la portata della modifica del Codice della crisi d'impresa (decreto legislativo 14/2019) con cui sono state fissate le nuove soglie al superamento delle quali scatta l'obbligo di nomina dell'organo di controllo interno nelle Srl.

Con la conversione in legge del decreto sblocca-cantieri, è stato definitivamente riscritto l'articolo 2477 del Codice Civile prevedendo che l'obbligo di nomina di collegio sindacale (anche monocratico) o di revisore (singolo o società) nelle Srl scatti al superamento, per due esercizi consecutivi, di almeno uno dei seguenti nuovi limiti: 4 milioni di euro di attivo dello stato patrimoniale, 4 milioni di euro di ricavi, 20 dipendenti medi occupati nell'anno.

Con i nuovi limiti, per l'adeguamento ai quali si avrà tempo sino al 16 dicembre 2019, si riduce notevolmente la platea delle Srl obbligate alla nomina dell'organo di controllo. Da un'analisi Cerved, infatti, si stima che le società Srl coinvolte saranno poco meno di 90 mila, a differenza delle circa 180 mila ricomprese nelle soglie precedentemente in vigore e che, ricordiamo, furono introdotte solo pochi mesi fa (16 marzo 2019) e fissavano soglie pari alla metà di quelle appena

innovate (i.e.: 2 milioni di attivo; 2 milioni di ricavi; 10 dipendenti).

Come si diceva, la modifica appena introdotta non è stata esente da difficoltà e confronti. Confronti che hanno coinvolto sia l'Esecutivo al Governo sia i rappresentanti nazionali di categorie professionali, dottori commercialisti in primis. In particolare, si è dibattuto molto sull'ammontare delle nuove soglie, tenuto conto che la scelta delle stesse avrebbe fortemente condizionato la platea delle società chiamate all'adozione dell'organo di controllo.

Da un lato, quindi, la scelta di soglie troppo basse avrebbe di fatto imposto un organo di controllo a Srl di dimensioni così ridotte da essere difficilmente in grado di rispondere alle richieste di natura amministrativo-contabile che la presenza di un organo di controllo presuppone. Dall'altro lato, un eccessivo innalzamento dei limiti avrebbe di fatto svuotato di interesse il nuovo Codice della crisi di impresa che, innovando rispetto al passato, mira esplicitamente a creare un sistema di allerte che possa intercettare tempestivamente i segnali della crisi nelle aziende, anche di minori dimensioni.

In conclusione, le Srl avranno ancora qualche mese di tempo per adeguare i propri statuti e verificare la necessità di nominare o meno un organo di controllo alla luce delle nuove soglie introdotte. A prescindere però dalle soglie e dalla platea di Srl per le quali troverà effettiva applicazione il nuovo Codice della crisi di impresa, l'auspicio resta, comunque, che a norme aventi per definizione un contenuto essenzialmente giuridico corrisponda poi un'effettiva efficacia nel prevenire la crisi di impresa.

*A cura di Marco Gaspari,
Gltax Studio Commercialisti e Avvocati*